

Rep. Gen. n.2559

Repubblica Italiana

**COMUNE DI BERTINORO**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA DUE AGOSTO (CARREGGIATA IN ENTRATA ALLA ZONA INDUSTRIALE - CUP: H67H19000200004 - CIG: 9241604CDE) CONFLUITO NEL P.N.R.R. M2, C4, I2:2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI".**

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove (19) del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza comunale, posta in Piazza della Libertà n. 1.

Innanzi a me **Dott. Silvia Borghesi**, Vice Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante dell'Amministrazione Comunale di Bertinoro, secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Con la presente scrittura privata autenticata sottoscritta digitalmente, di cui il Vice Segretario autentica digitalmente le sottoscrizioni delle parti:-----

tra

Il **Comune di Bertinoro**, (codice fiscale n. 80002170407) rappresentato dall'Ing. Barbara Dall'Agata, la quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Capo Settore Tecnico – LL.PP. e A.E. - per effetto dell'art 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, e dell'art. 12 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, domiciliato per qualifica presso la Residenza Municipale -----

e

l'impresa **GIOVANE STRADA SRL** con sede in Via della Croce, 8 – 47122

Forlì (FC) , C.F. e P.Iva 02020341208 legalmente rappresentata in quest'atto dal Sig

Tampellini Annibale :

come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese.

### **PREMESSO**

Che con determina del Responsabile del IV Settore Tecnico Lavori Pubblici ed Attività Economiche del Comune di Bertinoro n. 539 del 05/10/2022, sostitutiva delle determine nn. 457/2022 e 481/2022, si è provveduto, tra l'altro, ad approvare il progetto esecutivo rettificato dei lavori di **“ASFALTATURA DI VIA DUE AGOSTO CARREGGIATA INENTRATA ALLA ZONA INDUSTRIALE”**, dell'importo complessivo di **€. 100.000,00** di cui €. 73.824,50 per lavori (compresi € 2.000,00 per oneri sicurezza) ed €. 26.175,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che con determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico Lavori Pubblici ed Attività Economiche del Comune di Bertinoro n. 541 del 05/10/2022, si è stabilito di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1 comma 2

lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., i lavori di **“ASFALTATURA DI VIA DUE AGOSTO CARREGGIATA IN ENTRATA ALLA ZONA INDUSTRIALE”**, previo confronto di preventivi tra più imprese individuando, per la successiva aggiudicazione dei lavori, il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e s.m.i. e si è disposto, fra altro, che per giungere all'affidamento in appalto dei suddetti lavori, di avvalersi della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, ai sensi della convezione in essere fra la Unione dei Comuni ed i Comuni aderenti di istituzione della Centrale Unica di Committenza;

- che con convenzione Rep. 47 del 30/06/2020 “Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza” dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana e per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio - si conferiva all’Unione di Comuni medesima le funzioni e attività relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC):

- con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione montana n. 900 del 07/10/2022 si è proceduto a indire una procedura di affidamento diretto, previo confronto tra preventivi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i per l’aggiudicazione dei lavori di **“ASFALTATURA DI VIA DUE AGOSTO CARREGGIATA IN ENTRATA ALLA ZONA INDUSTRIALE”**, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 120/2020 e s.m.i.;

- con determinazione del Direttore Operativo dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese n. 945 del 18/10/2022, è stata nominata la Commissione di gara;

- che la gara è stata regolarmente esperita in data 18/10/022 e come si desume dai verbali di gara redatto la migliore offerta è stata quella presentata dall’impresa **GIOVANE STRADA SRL;**

- con determinazione del Responsabile P.O. Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Centrale di Committenza, n.1007 del 28/10/2022 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di **“ASFALTATURA DI VIA DUE AGOSTO CARREGGIATA IN ENTRATA ALLA ZONA INDUSTRIALE”**, constatato il buon esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale autodichiarati dall’impresa in sede di partecipazione alla procedura negoziata, che ha

presentato, per i lavori suddetti, un ribasso sull'importo posto a base di gara del

**12,13%, portando l'importo contrattuale a €. 65.112,19** di cui €. 2.000,00 relativi ai

costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante la seguente documentazione

(protocolli n. 24523 del 6/12/2022, n. 24633 del 7/12/2022, n. 24976 del

14/12/2022) :

-la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle

iscrizioni dell'impresa effettuate all'INPS e all'INAIL e alla Cassa Edile e del contratto

collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più

rappresentative applicate ai lavoratori dipendenti;

-documenti inerenti la sicurezza; piano operativo di sicurezza POS;

- documento unico di valutazione dei rischi;

-dichiarazione del nominativo del soggetto che assolve i compiti di cui all'art. 97 del

D.Ls. 81/2008;

-dichiarazione del rappresentante legale di non essere soggetto a

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;

comunicazione della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali

cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, restando

inteso che l'eventuale decadenza e cessazione dall'incarico delle persone autorizzate

a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla stazione

appaltante; dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge

136 del 13/08/2010;

-polizza all risks con le caratteristiche, i valori ed i massimali indicati nell'art. 15, del

Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara;

- polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sulla base dello schema tipo 1.2, D.M. n. 31 del 19/01/2018 a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e/o previsti negli atti da questo richiamati, mediante polizza fideiussoria n. 01474491000317 rilasciata in data 13/12/2022 da Cattolica Assicurazione, Agenzia Forlì Matteotti, per l'importo di Euro 3.949,06 pari al 5% dell'importo del presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 per il possesso dei certificati di qualità rilasciati da S v Certification S r o , S n a s R e g . N o 6 6 1 / Q - 0 8 2 conforme alla norma Uni En Iso 9001/2015 valido sino al 17/01/2025 e ISO 14001:2015 in scadenza il 9/04/2023.

- che l'appaltatore ha dichiarato che l'incidenza presunta del costo della manodopera sull'intero appalto ammontano a € 10.850,00

Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. n. 49/2018, e dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, dal D.L. e dal Responsabile del procedimento il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e degli atti in essa richiamati, che dichiarano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, si conviene e si stipula quanto segue:

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o che ne fanno parte integrante o da questo richiamati.

## **Articolo 2 Capitolato Speciale d'Appalto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

## **Articolo 3 Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta a Euro 65.112,19 (diconsi Euro sessantacinquemilacentododici/19) di cui:

a) Euro 63.112,19 per lavori:

b) Euro 2.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per cui i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi, allegato al presente atto sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale, al netto del ribasso contrattuale di aggiudicazione e ai costi della sicurezza, non sono suscettibili d'aumento e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

## **Articolo 4 Prezzo dell'appalto; elenco prezzi unitari**

1. L'importo complessivo dei lavori appaltati a misura, è presunto; qualora le quantità dei lavori subiscano maggiorazioni o diminuzioni nei limiti di legge, l'importo complessivo risulterà adeguato; però i prezzi unitari risultanti dalla gara non dovranno

subire modificazioni, anche qualora per l'esecuzione di tali lavori si rendesse necessaria una proroga al termine contrattuale.

I prezzi a corpo e unitari stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati tra gli elaborati di progetto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

#### **Articolo 5 Conoscenza delle condizioni di appalto - Remuneratività dei prezzi**

L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano; dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto o nel CSA.

Il Committente, quindi, ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di formulare l'offerta di partecipazione alla gara di appalto, abbia diligentemente visitato il luogo dove dovranno svolgersi i lavori e si sia reso conto delle prestazioni da eseguire, della loro entità (anche riferita ad eventuali altri appalti concomitanti per conto dello stesso committente), dei luoghi per gli approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come si possa provvedere all'acqua, agli inerti, alle discariche, delle distanze di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del CSA e dei documenti di contratto;

che abbia inoltre attentamente valutato gli oneri di organizzazione, dei presidi di sicurezza, i limiti alla capacità produttiva, connessi con la necessità di rispettare rigorosamente le norme vigenti e di attuare tutti i possibili criteri di sicurezza nell'esecuzione delle lavorazioni, e di tutela ambientale; i vincoli derivanti dalla presenza dei sottoservizi, dalla natura del suolo e del sottosuolo.

In conseguenza, i prezzi stabiliti si intendono, senza restrizione alcuna, offerti ed accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale o particolare, in quanto essi comprendono: per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, tasse, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera; per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, DPI, DPC, nonché per provvedere alle necessarie informazioni, formazioni e coordinamento; per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti all'uso e conformi alle norme di sicurezza e tutela ambientale; per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave e discariche, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e opere provvisionali, DPI e DPC, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi ecc. e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, nonché quanto occorre per rendere libera l'area da eventuali sovrastrutture o sottostrutture. I prezzi anzidetti, si intendono dunque accettati dall'appaltatore, in base a calcoli di convenienza, a suo rischio e pericolo e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore riconosce per di più esplicitamente che nella determinazione



dei prezzi ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso l'utile di impresa e gli oneri per la sicurezza. La specificazione delle attrezzature, definita dalla stazione appaltante quale requisito per l'ammissibilità alla gara d'appalto, non costituisce alcun riferimento per la determinazione del compenso,

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Se i lavori sono consegnati prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il verbale di consegna d'urgenza conservato dal Responsabile del procedimento, pur non allegato, si intende integralmente qui riportato. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni quaranta (40.) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore per la ritardata consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, lo ritenga necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

### **Articolo 7 Penale per i ritardi**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si applicano le penali previste dal CSA ed, in particolare, dall'art. 9 del predetto capitolato.

### **Articolo 8 Sospensioni e riprese dei lavori**

Proroghe Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, incluse, a titolo esemplificativo, avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o la necessità di procedere a modifica contrattuale nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'ente erogatore. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta a modifica contrattuale, il tempo deve essere adeguato alla

complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della loro redazione. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Alle sospensioni dei lavori previste dal CSA come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 6. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del procedimento,

purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso in cui la sospensione totale o parziale dei lavori fosse disposta per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 spetta all'esecutore un risarcimento quantificato secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.

#### **Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare al D.M. n. 49/2018, ed al CSA.

#### **Articolo 10 Adeguamenti dei prezzi**

Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

#### **Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del CSA e della vigente normativa.

#### **Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo**

Si applica quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Parte II, Titolo X

del D.P.R. n. 207/2010. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

### **Articolo 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o

in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

#### **Articolo 14 Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può disporre la risoluzione del presente contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 10 del CSA.

Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 106, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, si renda necessaria una modifica di importo superiore alla soglia comunitaria o al 15 per cento del valore iniziale del contratto ovvero tale da alterare la natura complessiva del contratto.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

## **Articolo 15 Controversie**

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Giudice Ordinario con esclusione della competenza arbitrale. Foro competente è quello di Forlì.

Resta inteso che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili, nei modi e tempi previsti dall'art. 20 del CSA. L'appaltatore, in particolare, riconosce che sarà motivo di improcedibilità nell'esame delle riserve e relative richieste di maggiori compensi, la non tempestiva iscrizione delle stesse, nei modi e forme e definizione dell'importo economico, nei documenti contabili, come previsto dalle norme sopra citate. Qualora i motivi di riserva dovessero derivare da sospensione dei lavori ordinata dalla D.L., essi dovranno essere esplicitati all'atto dalla firma del verbale stesso; non saranno, nel merito, accolte, in nessun caso, riserve e richieste che si riferiscano a circostanze e insorgenze che il progetto o il CSA



abbiano previsto (seppure in linea generale) attribuendone ogni onere ed alea all'appaltatore; in particolare non saranno accolte riserve relative a: la consegna frazionata dei lavori, purché data nei modi previsti dal CSA o dal bando di gara o lettera d'invito; l'imposizione, per ragioni di pubblica utilità o di mantenimento delle attività insediate di programmi dei lavori e di accorgimenti particolari per l'organizzazione del cantiere, solo che la citazione dei suddetti vincoli sia rintracciabile nei documenti progettuali e/o negli atti deliberativi di approvazione del progetto; la particolare onerosità delle misure di prevenzione e di igiene e sicurezza del cantiere, eventualmente derivanti dalla compresenza di attività o da utilizzi in atto; ciò vale, specificamente, sempre e comunque, nel caso di fabbricati scolastici o altri edifici sedi di servizi pubblici, sottoposti a interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione (deve intendersi che, all'atto della presa visione dei luoghi, l'Impresa concorrente si è data cura di accertare specificamente un tale tipo di situazione); la particolare onerosità che dovesse insorgere per il rispetto delle norme ambientali altrove precisate, e in particolare lo smaltimento dei rifiuti e la manipolazione di materiali amiantiferi e simili; nel caso in cui, al di fuori delle eventualità di cui al precedente punto B, da particolari prescrizioni della stazione appaltante o della D.L., dovessero derivare maggiori oneri o maggiori lavori, rispetto a quanto contenuto negli obblighi contrattuali, l'appaltatore si assoggetta a non richiedere nulla di più di quanto corrisponda alla mera valutazione delle maggiori quantità di lavoro o a un regolare compenso della prestazione aggiuntiva in economia; pertanto l'appaltatore non potrà avanzare richieste a titolo di risarcimento danni, oltre a quanto sopra definito; resta fermo, in proposito, inoltre, quanto già definito riguardo all'obbligo della tempestività della riserva, nonché quanto altrove definito circa le modalità e i criteri per l'inserimento di varianti e perizie suppletive in corso d'opera o

comunque durante l'esecuzione del contratto, relativamente all'indispensabilità delle approvazioni da parte della stazione appaltante, all'indissolubilità dell'ordine scritto del D.L., all'impegno dell'appaltatore di notificare ed evidenziare preliminarmente l'insorgenza eventuale dei maggiori oneri.

#### **Articolo 16 Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108, commi 6, 7 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 17 Sostituibilità dell'originario appaltatore**

1. Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, nei casi previsti dalla norma medesima.

#### **Articolo 18 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

L'appaltatore eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000 presso la sede della ditta in Via della Croce n. 8; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore ha nominato il Geom. Nardi Andrea alla firma dei verbali atti e documenti contabili, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2,

deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 30, comma 4, e 105, comma 9, del D.Lgs. n.

50/2016 e dell'art. 36 della Legge n. 300/1970, come definito anche con la Circolare

del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/7/1985, si precisa che:

Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si

obbliga ad applicare integralmente ed in ogni caso tutte le norme contenute nel

CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili affini e negli accordi

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i

lavori suddetti, o altro contratto specifico di settore connesso con la categoria dei

lavori. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel CCNL per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi

locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti

lavori; le imprese artigiane che non occupano dipendenti sono tenute al versamento

dei contributi personali per i soggetti che eseguono i lavori. L'Impresa si obbliga,

altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino

alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti

obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione

dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale,

salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a

quanto previsto dagli artt. 30, commi da 3 a 6, e 105, commi da 9 a 11, del D.Lgs. n.

50/2016. L'appaltatore è responsabile, in rapporto al Comune di BERTINORO e nei

confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il

contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia

stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo

precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Tali

obblighi si estendono anche al cottimo. L'appaltatore è, altresì, responsabile del

versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori

somministrati, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, per il periodo in cui sono stati

utilizzati. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto si applica l'art. 21 del CSA.

Per le eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non

può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Relativamente al pagamento dei dipendenti dell'appaltatore, del subappaltatore o dei

titolari di subappalti o cottimi, vale quanto stabilito dagli artt. 30, comma 6, e 105,

commi 10 e 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni contenute nel CSA.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia definitiva.

**Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia, obblighi di cui alla Legge n.**

**136/2010 - Norme sui disabili -**

L'assenza di cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 rientra tra i

requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto e per l'esecuzione di LL.PP.. L'appaltatore preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto è soggetto agli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e dal Protocollo di legalità di cui all'art. 21 del CSA. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 9241604CDE è il seguente codice unico di progetto (CUP) H67H19000200004 salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'appaltatore si impegna ad incaricare l'Istituto bancario o la Società Poste italiane S.p.a. di trasmettere, a richiesta della Prefettura di Forlì-Cesena, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie, registrate sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore è tenuto ad essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 e della Circolare Min. Lavoro e Previdenza Sociale 26.6.2000 n. 41.

## **Articolo 21 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

L'appaltatore, ha documentato di aver proceduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ha consegnato un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 22 Subappalto**

1. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, che intende subappaltare "Opere della categoria prevalente OG3 segnaletica e noli a caldo" nel limite massimo del 40% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal CSA (art. 19).

#### **Articolo 23 Garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva i cui estremi sono indicati nella premessa del presente contratto.

La garanzia è regolata dalle disposizioni di legge e dall'art. 14, del CSA.

#### **Articolo 24 Responsabilità e assicurazione**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato una specifica polizza all risks con le caratteristiche di cui all'art. 15, del CSA. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle

responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, rimanendo esclusa la responsabilità del personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà, per causa delle opere sia già eseguite che in corso di esecuzione. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerle e sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità.

#### **Articolo 25 Danni dovuti a caso fortuito o forza maggiore**

Restano a carico dell'appaltatore: tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore deve fare regolare denuncia al direttore dei lavori dei danni dovuti a cause di forza maggiore, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in

opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

## **Articolo 26 Responsabilità**

E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza, come specificato nell'art. 18 del CSA. E' quindi stabilito che l'appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, rimanendo esclusa la responsabilità del personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto salvo infine, quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, in merito alla competenza del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, di proporre al committente - stazione appaltante, la sospensione dei lavori, in caso di gravi inosservanze, da parte dell'appaltatore, delle norme in tema di sicurezza del cantiere, o di sospendere direttamente le singole lavorazioni, nell'ipotesi di pericolo grave ed imminente. L'appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare alle persone ed alle proprietà, per causa delle opere sia già eseguite che in corso di esecuzione. Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, l'appaltatore dovrà sostenerle e sollevare comunque l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza nei cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle disposizioni di cui



al primo comma, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, restando l'appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

**Articolo 27 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16/04/2013 N. 62.**

L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, è vincolata al rispetto degli obblighi previsto dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 a norma dell'articolo 54 del D. Lgs.n. 165 del 30/03/2001 e a tal fine si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bertinoro approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/1/2014. A tal fine si dà atto che il Comune ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Bertinoro, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bertinoro cessati dal servizio da meno di tre anni e che negli ultimi tre

anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti dell'impresa medesima, sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.. L'appaltatore dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a soggetti che ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sono assimilati, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, a dipendenti del Comune di Bertinoro.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 28 Documenti che fanno parte del contratto**

Al presente contratto sono allegati quali parti integranti e sostanziali:

- Capitolato speciale di appalto parte prima;
- L'elenco prezzi unitari;
- Cronoprogramma (predisposto dalla stazione appaltante come previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010);

atti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e che firmano per la piena ed incondizionata accettazione.

Formano altresì parte integrante del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, anche se non materialmente allegati al medesimo, di comune accordo, ma conservati agli atti del Settore Tecnico – LL.PP., i seguenti documenti:

Capitolato speciale di appalto parte seconda

- determinazioni del Capo Settore Tecnico – LL.PP. e A.E. n.539 del 5/10/2022
- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;
- gli elaborati progettuali;
- le polizze di garanzia;

- il Piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;

- eventuali proposte integrative dell'appaltatore al documento di cui al punto precedente ed il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 21 del presente

contratto:

il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 che l'Impresa dichiara di

conoscere e accettare a tutti gli effetti.

- l'Offerta dell'appaltatore presentata in sede di gara agli atti della Centrale

Unica di Committenza;

Ai sensi dell'art. 1346 del codice civile, i documenti di cui al comma 2, pur se non

formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del

procedimento dell'Ente, concorrono a determinare il contenuto del contratto d'appalto

e le parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi

formano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce

obbligazione per le parti firmatarie.

#### **Articolo 29 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. n.

50/2016, le vigenti norme del Regolamento Generale approvate con D.P.R. n.

207/2010, il D.M. n. 49/2018, le disposizioni del Capitolato Generale.

#### **Articolo 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 62 del R.D.

827/1924. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo, è determinata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 marzo 2002 n. 97/E, calcolata sul presente contratto, (Euro 45,00) e sui suoi allegati capitolato speciale di appalto, cronoprogramma ed elenco prezzi soggetti a bollo fin dall'origine. La stessa imposta di bollo sul contratto viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1- bis. 1. 4) della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 come modificata dal D.M. 22 febbraio 2007.

### **Articolo 31 Registrazione.**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. La fideiussione richiamata all'art. 24 non è soggetta all'imposta di registro in quanto richiesta dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

### **Articolo 32 Trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.LGS.196/2013 e del GDPR 2016/679.**

L'impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali e dati giudiziari ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare il trattamento di detti dati. Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b) GDPR). Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità di adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) GDPR). Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n.

196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti - non sensibili – verranno

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e del contratto e

saranno conservati presso il Servizio Contrattualistica nel corso dello svolgimento

della sub-procedura di affidamento poi, con la stipula del contratto, presso il

Responsabile del procedimento, nell'ambito del competente Servizio responsabile

della gestione del contratto, indi depositati presso l'Archivio Generale del Comune di

BERTINORO fino all'eliminazione della pratica.

8. In relazione ai dati di cui al precedente comma, l'interessato può esercitare i

diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento Europeo.

### **Articolo 33 Disposizioni finali.**

Il presente atto, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1, del DPR 207/2010, precisa le

clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le

norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso

di contrasto. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà

negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Si intendono espressamente

richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia

di lavori pubblici ed in particolare il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il regolamento

approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti in vigore sino all'emanazione

delle linee guida, decreti e altri atti attuativi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e il D.Lgs.

09/04/2008, n. 81, e s.m.i. e la legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i.

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente contratto:

copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art. 22,

- comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del capitolato speciale di appalto parte

prima ;

- copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art.

22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dell'elenco prezzi unitari;

- copia per immagine su supporto informatico certificata conforme ai sensi dell'art.

22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del Cronoprogramma;

\*\*\*\*\*

#### **IL COMUNE DI BERTINORO**

Il Capo Settore Tecnico LLPP e A.E.:

Ing. Barbara Dall'Agata

#### **GIOVANE STRADA SRL**

**Il legale rappresentante:**

Sig. Tampellini Annibale

Io sottoscritto dott.ssa Silvia Borghesi, Vice Segretario del Comune di Bertinoro,

#### **CERTIFICO**

che i signori Ing. Barbara Dall'Agata, Capo Settore Tecnico – LL.PP. e A.E., e il Sig.

Tampellini Annibale, legale rappresentante dell'impresa **GIOVANE STRADA**

**SRL** della cui identità personale sono certo, hanno apposto, previa lettura datane da

me Vice Segretario comunale, le proprie firme digitali su ciascun file componente la

scrittura privata autenticata che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

La firma digitale dell'Ing. Barbara Dall'Agata, nata a Forlì (FC) il giorno 16/04/1963

è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale della Sig. Tampellini Annibale, è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA risulta non revocato né scaduto.

In seguito alla verifica della firma e del certificato dei componenti io Vice Segretario appongo la mia firma digitale alla presente scrittura privata autenticata mediante strumento di firma rilasciato da Infocert S.p.A. iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, il cui certificato di firma non è scaduto né revocato.

**IL VICE SEGRETARIO**

**Dr.ssa Silvia Borghesi**

